

Civile Ord. Sez. 1 Num. 280 Anno 2019

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 09/01/2019

sul ricorso 2626/2015 proposto da:

Banco di Napoli S.p.A., già Sanpaolo Banco di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Damiano, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Pasquariello Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Calamatta n. 27, presso lo studio dell'avvocato Greco Luigi, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

ord.
1154
2018

avverso la sentenza n. 5088/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI pubblicata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 22 dicembre 2014, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello principale proposto dal correntista avverso la decisione pronunciata dal tribunale della stessa città, ha respinto la domanda del Banco di Napoli s.p.a., volta alla condanna della controparte al pagamento del saldo di L. 93.764.121, relativo al c/c n. 26/85, condannando la medesima alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) il Pasquariello sottoscrisse il 4 dicembre 1996 il contratto di conto corrente n. 25/85, in tal modo concludendo l'accordo negoziale; b) sulla base della espletata c.t.u., risulta che sul conto n. 26/85 vi fu un accredito di L. 15.000.000 il 23 dicembre 1996 ed un addebito di L. 62.941.281 il 31 dicembre 1996, con valuta il 16 del mese stesso, onde il saldo negativo di L. 47.941.281; in seguito, la somma è aumentata per l'addebito di interessi e spese; c) con lettera del 3 settembre 1996 la banca chiese al correntista il pagamento del debito di L. 59.002.263, gravante sul conto corrente n. 27/3568, somma poi, come è plausibile, addebitata sul nuovo conto corrente aperto il successivo 4 dicembre 1996: sebbene risulti, quindi, che il debito traslò dal primo al secondo conto, la banca non ha prodotto tutti gli estratti conto idonei a dimostrare le modalità di formazione del predetto debito, avendo prodotto solo quelli del conto n. 26/85 a decorrere dal 1° gennaio 1999, né ha provato di averli inviati al

correntista, il quale validamente ha contestato l'addebito finale, né è incorso nella decadenza ex art. 1832 cod. civ.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla banca, affidato a due motivi. Propone controricorso l'intimato, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso rispettivamente deducono:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 112 e 345 cod. proc. civ., oltre a vizio di motivazione, perché l'esistenza del precedente rapporto contrattuale, di cui al conto corrente n. 27/3568, non formò oggetto del giudizio di primo grado, e la relativa domanda fu introdotta soltanto in grado di appello, in violazione del divieto dei *nova*, dal momento che, con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente aveva solo chiesto dichiararsi nullo il contratto di conto corrente n. 26/85: il giudice di primo grado aveva, infatti, disposto che il c.t.u. limitasse l'indagine al solo scoperto del c/c n. 26/85;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., oltre al vizio di motivazione, avendo la sentenza impugnata trascurato che la banca ha prodotto in causa tutti gli estratti conto degli anni 1999 e 2000, relativi al conto corrente n. 26/85, ed il c.t.u. ricostruito l'intero rapporto, nel quale compaiono i due movimenti del 23 e del 31 dicembre 1996, nonché altri minori; ed avendo, altresì, erroneamente qualificato come idonea contestazione ex art. 1832 cod. civ. l'assunto di controparte, relativo all'inclusione del debito di cui al contratto n. 27/3586 in quello n. 26/85: in tal modo trascurando le risultanze della stessa c.t.u., nella quale si dà atto che il rapporto di conto corrente *de quo* ha avuto inizio il 4 dicembre 1996 ed è stato concluso il 18 dicembre 2000,

come risulta dagli estratti conto, prodotti sin dal procedimento monitorio ed esaminati dal consulente tecnico d'ufficio; mentre, infine, la produzione in giudizio di tutti gli estratti ne costituisce trasmissione ex art. 1832 cod. civ., onde avrebbe dovuto essere adeguatamente e specificamente contestata, per evitarne l'integrale approvazione.

2. - I motivi di ricorso sono inammissibili.

La questione relativa al computo del primo rapporto, invero, fu dedotta nel giudizio di appello, ma ivi non risulta eccepita dalla odierna ricorrente la inammissibilità della medesima, onde essa è in questa sede inammissibile, in quanto nuova e non adeguatamente specifica.

La controversia si incentra sulla mancata produzione, nei gradi di merito, dell'intera gamma degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente: pur volendo considerare solo quello - che la ricorrente allega essere l'unico oggetto del giudizio - recante il numero 26/85. La corte territoriale ha affermato che di tale conto - incontestatamente aperto il 4 dicembre 1996 - sono in atti solo gli estratti degli anni 1999 e 2000; e la stessa ricorrente conferma tale limitazione; salvo poi aggiungere di avere in corso di causa ed al c.t.u., nonché in questa sede di legittimità, prodotto «*gli estratti conto integrali*»: espressione, tuttavia, ripetuta più volte nel ricorso, così come nell'ambito dell'elenco dei documenti qui ridepositati, ma che resta del tutto astratta e generica, essendo mancata l'indicazione chiara, specifica ed inequivoca del tempo e del luogo di ciascuna produzione.

Sulla base di tale inadeguata formulazione dei motivi di ricorso, che violano il disposto dell'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., deve dunque esserne dichiarata l'inammissibilità, secondo il

L1

principio per il quale, ove sia dedotta l'omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico, ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (*e multis*, Cass. 7 marzo 2018, n. 5478).

Ciò, tenuto conto del principio di diritto sostanziale, più volte da questa Corte enunciato, secondo cui nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere (Cass. 16 aprile 2018, n. 9365; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 20 settembre 2013, n. 21597).

La parte dei motivi che deduce il vizio di motivazione è, a sua volta, inammissibile, alla stregua del disposto del nuovo art. 360, comma 1, n. 5, come introdotto dall'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, norma che, ai sensi dell'art. 54, comma 3, d.l. cit., si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (avvenuta il 12 agosto 2012).

3. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 settembre